Parlamento europeo
2014-2019

Commissione per le petizioni

6.5.2019

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: **Petizione n. 2657/2013, presentata da Denis Dugré, cittadino francese, sulla riscossione delle imposte sui redditi immobiliari, da parte dello Stato francese, di una persona fiscalmente non residente in Francia**

Petizione n. 0443/2016, presentata da Jean Doignie, cittadino francese, sulla mancata esecuzione da parte della Francia di una sentenza emessa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea su una questione fiscale

1. Sintesi della petizione n. 2657/2013

Il firmatario lamenta il fatto che lo Stato francese riscuote le imposte CSG ("contribution sociale généralisée", contributo sociale generale) e CRDS ("contribution au remboursement de la dette sociale", contributo al rimborso del debito sociale) sui redditi immobiliari di una persona fiscalmente non residente in Francia e che non rientra in alcuna misura di protezione sociale in Francia.

Sintesi della petizione n. 0443/2016

Il firmatario contesta l'applicazione sulla vendita di un bene immobiliare di un'imposta equivalente a un contributo di sicurezza sociale. Ritiene che le autorità francesi non abbiano rispettato la sentenza della causa C-623/13, Ministère de l'Économie et des Finances contro Gérard de Ruyter. Richiama l'attenzione anche sulle numerose modifiche apportate alla normativa fiscale che confondono i contribuenti.

2. Ricevibilità

La petizione n. 2657/2013 è stata dichiarata ricevibile il 24 novembre 2014.
La petizione n. 0443/2016 è stata dichiarata ricevibile il 15 settembre 2016.
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo, 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 18 dicembre 2015

Petizione n. 2657/2013

La Commissione europea è consapevole del problema sollevato dal firmatario e ha ricevuto diverse denunce analoghe. Nel 2013 la Commissione ha avviato una procedura di infrazione contro la Francia (n. 2013/4168) per il prelievo in Francia di imposte quali il contributo sociale generale ("contribution sociale généralisée"), il contributo al rimborso del debito sociale ("contribution au remboursement de la dette sociale") ed altri oneri sociali sui redditi derivanti da beni immobili di persone coperte dal sistema di previdenza sociale di un altro Stato membro.

La Commissione non ha tuttavia potuto avviare alcuna azione concreta in merito a tale procedura di infrazione prima che fosse pronunciata la decisione della Corte di giustizia dell'Unione Europea nella causa C-623/13, De Ruyter, intervenuta nel febbraio 2015. In tale sentenza, la Corte ha decretato che i prelievi francesi, qualora concorrano al finanziamento dei regimi previdenziali obbligatori, hanno un rapporto diretto e pertinente con alcuni dei settori di previdenza sociale elencati all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (ora articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004), e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione del regolamento. La Corte ha precisato che tali prelievi costituiscono veri e propri oneri sociali. Imponendo tali oneri su persone coperte dal sistema di previdenza sociale di un altro Stato membro, la Francia viola pertanto l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004. Tale articolo stabilisce che una persona è soggetta alla legislazione di un singolo Stato membro e non è tenuta a contribuire a due sistemi di previdenza sociale allo stesso tempo.

Il 18 giugno 2015 la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora al governo francese, invitandolo a presentare le proprie osservazioni al riguardo. Le autorità francesi hanno risposto il 26 ottobre 2015 informando la Commissione in merito alle misure che intendono adottare per mettere fine a tale infrazione. Esse riguardano, da un lato, il rimborso di somme già prelevate (in violazione del diritto dell'UE) e, dall'altro, un progetto di proposta per modificare la legislazione francese in modo da assegnare tali contributi a due fondi speciali destinati al finanziamento di prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo. In tal modo la Francia ritiene che i sopracitati contributi non possano essere considerati oneri sociali coperti dal regolamento (CE) n. 883/2004 e che pertanto possano essere prelevati.

La Commissione sta attualmente esaminando la risposta francese in modo da verificare se tali emendamenti possano effettivamente porre fine all'infrazione.

Conclusione

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni sullo stato di avanzamento della procedura d'infrazione contro la Francia. Tuttavia, potrebbe essere utile informare il firmatario del fatto che le procedure avviate dalla Commissione nei confronti di uno Stato membro per violazione del diritto dell'UE non hanno un impatto automatico o immediato sui diritti degli individui e non servono allo scopo di risolvere singoli casi. Potrebbe essere nell'interesse degli individui coinvolti non attendere l'esito della procedura di infrazione contro la Francia, ma chiedere invece una consulenza giuridica per mezzo degli strumenti di ricorso disponibili a livello nazionale. Sono infatti i tribunali nazionali ad avere la principale

responsabilità di garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE in uno Stato membro. Un individuo può ottenere un rimborso delle somme versate soltanto presentando un reclamo alle autorità amministrative e/o ai tribunali francesi, sulla base della legislazione nazionale ed entro i termini previsti dalla legge francese.

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 30 novembre 2016

Petizione n. 2657/2013

Nella sua precedente comunicazione, la Commissione ha informato la commissione per le petizioni circa le misure proposte dalla Francia quale seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-623/13, de Ruyter, EU:C:2015:123.

Le nuove norme francesi che modificano la ripartizione dei prelievi interessati in due fondi speciali per il finanziamento di prestazioni non contributive sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016.

La Commissione è in continuo contatto con le autorità francesi allo scopo di chiarire tutti gli aspetti tecnici concernenti la normativa e di garantirne la conformità al diritto dell'UE.

Non è ancora stata adottata alcuna decisione in merito alla procedura di infrazione.

Conclusione

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni sullo stato di avanzamento della procedura d'infrazione contro la Francia.

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 dicembre 2016

Petizione n. 0443/2016

Nelle sue risposte alla petizione n. 2657/2013, la Commissione ha informato la commissione per le petizioni circa le misure proposte dalla Francia quale seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa de Ruyter[1].

Le nuove norme francesi che modificano la ripartizione dei prelievi interessati in due fondi speciali per il finanziamento di prestazioni non contributive sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016.

La Commissione è in continuo contatto con le autorità francesi allo scopo di chiarire tutti gli aspetti tecnici concernenti la normativa e di garantirne la conformità al diritto dell'UE.

Non sono state ancora decise le prossime misure da adottare in relazione a questo caso, ma la Commissione terrà informata la commissione per le petizioni sul suo stato di avanzamento.

6. Risposta della Commissione (REV II), ricevuta il 31 luglio 2017

[1] Causa C-623/13, de Ruyter, EU:C:2015:123.

Petizioni nn. 2657/2013 e 0443/2016

Entrambe le petizioni riguardano il prelievo di contributi previdenziali in Francia da redditi di beni immobiliari appartenenti a persone non coperte dal sistema di sicurezza sociale francese.

La procedura d'infrazione n. 2013/4186 contro la Francia per la mancata osservanza del principio dell'applicazione di un'unica legislazione di sicurezza sociale, come disposto dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, è ancora in corso. In base a tale principio, una persona dovrebbe versare i contributi previdenziali in un solo Stato membro alla volta. Pertanto, la Francia può prelevare contributi che finanziano direttamente il suo sistema di sicurezza sociale esclusivamente dal reddito di persone coperte da quest'ultimo.

Nella causa C-623, de Ruyter, EU:C:2015:123, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha chiaramente affermato che i prelievi sui redditi dei beni immobili o su redditi di altra natura non correlati ad attività professionali sono da considerarsi contributi previdenziali ai sensi del diritto dell'UE, purché essi finanzino direttamente il sistema nazionale di sicurezza sociale. Nella sua comunicazione precedente relativa alla petizione n. 2657/2013, la Commissione ha informato la commissione per le petizioni circa le misure proposte dalla Francia quale seguito alla sentenza della Corte di giustizia in suddetta causa.

Il 10 maggio 2017 la CGUE ha confermato nella causa C-690/15, de Lobkowicz, EU:C:2017:355, che i funzionari dell'UE, in maniera analoga ai lavoratori mobili, non dovrebbero versare contributi in due sistemi contemporaneamente (il sistema di sicurezza sociale dell'UE e quello francese). Ciò sarebbe in contrasto con il protocollo allegato al trattato sui diritti e privilegi e sullo statuto dei funzionari dell'Unione.

La Commissione è in contatto costante con le autorità francesi al fine di garantire l'osservanza del diritto dell'UE in materia, nell'interpretazione della Corte di giustizia.

Conclusione

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni sullo stato di avanzamento della procedura d'infrazione contro la Francia.

7. Risposta della Commissione (REV III), ricevuta il 31 ottobre 2018

Petizioni nn. 2657/2013 e 0443/2016

Nella sua precedente risposta la Commissione europea aveva riferito alla commissione per le petizioni in merito a una norma francese, entrata in vigore il 1° gennaio 2016, che modifica la ripartizione dei prelievi interessati in due fondi speciali per il finanziamento di prestazioni non contributive.

La Commissione sta ancora analizzando gli aspetti tecnici di tale legge. Pertanto non è stata ancora adottata alcuna decisione in merito alla procedura di infrazione.

All'inizio di settembre 2018, inoltre, le autorità francesi hanno informato la Commissione di

aver elaborato un progetto di legge volto a garantire la conformità del sistema francese al diritto dell'UE.

Conclusione

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni sullo stato di avanzamento della procedura d'infrazione contro la Francia.

8. Risposta della Commissione (REV IV), ricevuta il 6 maggio 2019

Petizioni nn. 2657/2013 e 0443/2016

Il 22 dicembre 2018 il parlamento francese ha adottato la legge 2018-1203 sul finanziamento della sicurezza sociale per il 2019. Nel quadro di tale legge, alcune disposizioni revocano la riscossione del CSG (contributo sociale generalizzato) e del CRDS (contributo al rimborso del debito sociale) sul reddito delle persone assicurate nell'ambito di un sistema di sicurezza sociale diverso da quello francese.

L'esame della legge 2018-1203 stabilisce che il diritto francese non viola più il diritto dell'UE, il che implica che la Commissione sta adottando le misure necessarie per chiudere la procedura d'infrazione 2013/4168.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito nei casi de Ruyter (C-623/13) e Dreyer (C-372/18) che la legge in vigore prima dell'entrata in vigore della legge 2018/1203, che prevede il prelievo di contributi previdenziali sul reddito da beni immobili di persone non residenti in Francia e che non rientrano nel regime francese di previdenza sociale, costituisce una violazione del diritto dell'UE.

In tale contesto, la Commissione desidera sottolineare che spetta in primo luogo ai tribunali e agli organi amministrativi nazionali garantire che le autorità degli Stati membri rispettino il diritto dell'Unione europea. Inoltre, solo i tribunali nazionali hanno la facoltà di imporre a uno Stato membro di risarcire ai singoli cittadini le perdite subite a causa della violazione del diritto dell'Unione europea imputabile a quest'ultimo.

Conclusione

La Commissione intende archiviare la procedura d'infrazione 2013/4168 e, in considerazione di quanto precede, incoraggia il firmatario ad avviare un'azione o ad avvalersi di qualsiasi mezzo di ricorso a livello nazionale per chiedere il risarcimento dei danni per i contributi di sicurezza sociale indebitamente riscossi fino alla fine del 2018.